

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di luglio	pag. 2
In Gazzetta il Decreto Semplificazioni	pag. 3
Indennità <i>una tantum</i> di 200 euro per i lavoratori dipendenti	pag. 9
Indennità <i>una tantum</i> per pensionati e altre categorie di soggetti	pag. 12
Sgravio contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato di I livello	pag. 24
Chiarimenti interpretativi in ordine all'apprendistato di I livello	pag. 26
Accordo sulla premialità ed erogazione differita	pag. 30

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 31 luglio 2022	pag. 32
--	---------

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di luglio 2022	pag. 35
--	---------

I formulari per l'ufficio paghe

Gestione infortuni nel periodo di chiusura dello studio	pag. 41
I codici tributo di gestione dell'assistenza fiscale	pag. 43

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

UniEmens: modifiche strutturali a partire da giugno 2022

L'Inps, con messaggio n. 2519 del 21 giugno 2022, ha illustrato le modifiche strutturali apportate al flusso UniEmens a partire dalle denunce con competenza giugno 2022, precisando i 2 ambiti su cui si è intervenuti:

- il primo riguarda sia i flussi UniEmens "standard" della Gestione privata sia il flusso UniEmens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre in UniEmens le informazioni relative al pagamento diretto Cig e Fondi di solidarietà al fine di aumentare la capacità descrittiva della struttura <InfoAggCausaliContrib>;
- il secondo riguarda esclusivamente il flusso UniEmens-CIG (UNI41), relativamente alle modalità di esposizione dei conguagli degli Anf.

(Inps, messaggio, 21/6/2022, n. 2519)

SALUTE E SICUREZZA

Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio 2022

L'Inail, con avviso del 26 maggio 2022, ha comunicato che la L. 52/2022, di conversione del D.L. 24/2022, ha prorogato fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2. L'Istituto ricorda che i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 luglio 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44/2020.

(Inail, avviso, 26/5/2022)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: IN GAZZETTA IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 2	<p>Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta</p> <p>A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 37, D.Lgs. 241/1997, i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:</p> <p>a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti di imposta;</p> <p>b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;</p> <p>c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; <p>d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-<i>bis</i>, D.M. 164/1999;</p> <p>e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

<p>Articolo 6</p>	<p>Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata</p> <p>A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.</p>
<p>Articolo 10</p>	<p>Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap, in particolare all'articolo 11, D.Lgs. 446/1997. Viene previsto, ai fini della determinazione della base imponibile che sono ammessi in deduzione i contributi in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Al contrario, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, non potranno più dedurre un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché, sempre per tali soggetti, con esclusione, però, delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le spese relative agli apprendisti, di cui al n. 5, sono deducibili a condizione che si riferiscano a soggetti diversi dai lavoratori</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>dipendenti a tempo indeterminato. Viene modificato il comma 4-<i>bis</i>.1, chiarendo che ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5. Viene abrogato il comma 4-<i>quater</i> e sostituito il successivo comma 4-<i>septies</i>, prevedendo che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-<i>bis</i>.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. Infine, il nuovo comma 4-<i>octies</i> stabilisce che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.</p> <p>Le modifiche di cui sopra si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022.</p>
Articolo 11	<p>Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa</p> <p>Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998, viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.</p>
Articolo 17	<p>Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti</p> <p>Viene abrogata la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, D.P.R. 605/1973 per cui le P.A. e gli enti pubblici devono comunicare all'Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.</p>
Articolo 20	<p>Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni dell'Irpef</p> <p>Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale Irpef con i nuovi scaglioni Irpef previsti dall'articolo 1, comma 2, L. 234/2021, il termine entro cui i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.</p> <p>Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui sopra nel rispetto del termine ivi previsto, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

<p>Articolo 26</p>	<p>Modifiche all'articolo 104, D.Lgs. 117/2017</p> <p>Integrando l'articolo 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, viene stabilito che le disposizioni transitorie si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche agli Enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.</p>
<p>Articolo 35</p>	<p>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti</p> <p>Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:</p> <p>a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;</p> <p>b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.</p> <p>La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".</p>
<p>Articolo 36</p>	<p>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti P.A.</p> <p>Si prevede, ai fini dell'erogazione dell'indennità <i>una tantum</i> di 200 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia, che l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Inps. Tali dipendenti non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.</p>
<p>Articolo 38</p>	<p>Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</p> <p>Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell'assegno unico (D.Lgs. 230/2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene ampliata la platea dei beneficiari: viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992; - limitatamente all'anno 2022, l'importo di 175 euro per ciascun figlio minore è esteso a ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età; - le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>disabilità media) sono estese, limitatamente all'anno 2022, fino ai 21 anni;</p> <p>- in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l'anno 2022 sono incrementati di 120 euro.</p>
Articolo 42	<p>Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri</p> <p>Ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, T.U. immigrazione.</p> <p>Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.</p> <p>Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
Articolo 43	<p>Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti</p> <p>Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i cittadini stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione; b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380, c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.</p> <p>Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui all'articolo 10-<i>bis</i>, D.Lgs. 286/1998.</p>
<p>Articolo 44</p>	<p>Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-<i>bis</i>, comma 8, D.P.R. 394/1999</p> <p>In relazione agli ingressi previsti dai decreti per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-<i>bis</i>, comma 8, D.P.R. 394/1999, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: **INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

Entra nel vivo l'operazione di erogazione dell'*una tantum*, pari a 200 euro, prevista dal D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), come noto pensata al fine di attenuare l'impatto dei recenti rincari generalizzati dei prezzi sul costo della vita. Tale erogazione riguarda, invero, una molteplicità di soggetti dato che interessa i lavoratori dipendenti anche domestici, i pensionati, i collaboratori, etc.. Per ogni situazione sono previste, tuttavia, regole che possono variare.

In linea di massima, si sottolinea come tale *una tantum*, in relazione al lavoro dipendente, non domestico, sarà erogata ai lavoratori dai loro datori di lavoro, i quali provvederanno poi a recuperare il credito a mezzo compensazione da esporre nella denuncia UniEmens. Si evidenzia che l'erogazione dell'indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato.

L'Inps ha iniziato a fornire istruzioni con il messaggio n. 2397/2022, dove l'Istituto traccia un primo rapido esame, essenzialmente concernente le istruzioni per il recupero del credito spettante al datore di lavoro, precisando la necessità di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione nella quale egli dichiara di essere nelle condizioni giuridiche per beneficiare dell'*una tantum* e di non aver richiesto ad altro datore l'erogazione della somma, data l'unicità di tale indennità. Si ricorda che per i lavoratori dipendenti l'*una tantum* spetta a coloro che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% (in pratica abbiano avuto un imponibile mensile inferiore a 2.692 euro almeno in un mese). Si ricorda, infine, che tale indennità non sarà soggetta a imposta e contribuzione, né sarà pignorabile.

Con circolare n. 73/2022 l'Inps ha, poi, fornito le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum*, precisando che la stessa dev'essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti previsti, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, *part-time* ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa - o congedi). I dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.

L'Inps ricorda che possono accedere al riconoscimento dell'indennità, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Tali lavoratori devono, però, aver beneficiato della misura agevolata di cui alla L. 234/2021 (esonero di

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

0,8 punti percentuali sulla quota di contributi a carico del lavoratore), che si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro. L'ente di previdenza precisa che:

- la fruizione dell'esonero sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità;
- il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero è esteso fino al 23 giugno 2022 (quindi non solo i primi 4 mesi del 2022);
- l'indennità spetta nella misura intera anche nel caso di contratto a tempo parziale.

Dato che l'indennità spetta una sola volta, anche a chi sia titolare di più rapporti di lavoro, il lavoratore in tale situazione dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. Se dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l'indennità, l'Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio, tenendo presente che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato l'indennità per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Per quanto concerne i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità ai lavoratori in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti specifici per loro previsti in caso di erogazione da parte dell'Inps, perché per tali lavoratori il pagamento da parte dell'Inps sarà residuale, a domanda, solo laddove non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro.

Infine, con il messaggio n. 2559/2022, l'Inps ricorda che i lavoratori dipendenti, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, devono presentare allo stesso una dichiarazione con la quale affermano di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (categorie per le quali è previsto che sia l'Inps a erogare a luglio l'indennità *una tantum*) e, per agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, allega al messaggio un *fac-simile* di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'anno/mese "06- 07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo da recuperare.

Esposizione nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> il mese 06 o 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> il valore "35" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> l'importo da recuperare.

Esposizione nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce PosAgri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: **INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI**

Con la circolare n. 73/2022 l'Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum* previste dagli articoli 31 (lavoratori dipendenti) e 32 (pensionati e altre categorie di soggetti), D.L. 50/2022. In questa informativa si tratta dei pensionati e delle altre categorie di soggetti presenti nell'articolo 32.

Pensionati

⇒ *Trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della misura*

L'indennità è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti *“residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”*.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l'indennità è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche *pro quota*, dell'Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpl o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpl o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell'indennità *una tantum* di 200 euro secondo le specifiche modalità legate alla percezione di tali prestazioni.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

L'indennità *una tantum* non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

pensioni del Fondo di previdenza degli sportivi – Sportass o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, Inail, Ipsema).

Hanno diritto all’indennità *una tantum* anche i titolari di “*trattamenti di accompagnamento alla pensione*”, tra i quali devono intendersi ricompresi:

- l’APE sociale;
- l’APE volontario;
- l’indennizzo commercianti;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), D.Lgs. 148/2015;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, L. 92/2012;
- l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015.

L’indennità sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:

- pensione di inabilità;
- assegno mensile di cui all’articolo 13, L. 118/1971;
- pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione, non reversibile, per sordi;
- assegno sociale;
- pensione sociale.

⇒ *Requisiti*

L’indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 e che abbiano un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro. Sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Il limite di reddito personale per l’anno 2021 è pari a 35.000 euro e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia. Per l’individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l’erogazione in via provvisoria dell’indennità in esame, sono stati presi in considerazione i seguenti redditi, ove disponibili:

- redditi da CU 2022 emesse dall’Inps;
- redditi da flussi UniEmens;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
- redditi dichiarati dai pensionati per l'anno 2021 noti all'Inps ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
- assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l'importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.

Dalla platea così individuata sono esclusi i titolari di pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui all'articolo 1, comma 41, L. 335/1995, qualora il reddito totale per la riduzione dell'anno 2021 sia maggiore di 35.000 euro.

L'indennità *una tantum* è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica definitiva del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra Amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

⇒ *Ulteriori disposizioni*

L'indennità *una tantum* per pensionati:

- non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;
- non è compatibile con altre prestazioni del medesimo articolo 32 o dell'articolo 31, perché l'indennità può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche quando l'interessato abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio.

Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d'ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

⇒ *Modalità di erogazione*

L'indennità *una tantum* sarà riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità che i soggetti destinatari presentino alcuna istanza.

Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione l'importo sarà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e sarà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50/2022".

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'Inps e dalle c.d. Casse previdenziali privatizzate e dagli enti previdenziali per i professionisti iscritti ad Albi o Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dell'Inps.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Per chi sia, invece, titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum*, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps a seguito di apposita rendicontazione. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi dall'Inps, l'ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell'indennità *una tantum*, verranno informati dell'erogazione mediante:

- nota sul cedolino;
- invio di *sms* e/o *e-mail* qualora negli archivi dell'Istituto siano presenti i relativi contatti;
- notifica nella sezione "MY INPS" del pensionato;
- notifica mediante App "IO".

Nella sezione personale "MY INPS" sarà messa a disposizione del cittadino un'apposita funzione "Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022", che consentirà di visualizzare l'esito dell'elaborazione centralizzata, specificando, in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022, le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l'indennità *una tantum*.

Ove il soggetto, invece, riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale, ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità *una tantum* mediante specifica richiesta, da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Inps per l'erogazione delle prestazioni.

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale l'importo a titolo di indennità *una tantum* verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto legge n. 50 del 2022".

⇒ *Recupero indennità una tantum non dovuta*

L'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. Saranno emanate ulteriori istruzioni, ma l'Inps precisa che eroga dette indennità *una tantum* in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche. L'eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso di reddito superiore al previsto, ma anche l'ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell'indennità *una tantum* sia

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

Altre categorie di soggetti

L'articolo 32, commi 9-16, D.L. 50/2022, prevede l'erogazione d'ufficio da parte dell'Inps di un'indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid-19 di cui al D.L. 41/2021 e al D.L. 73/2021.

La medesima disposizione prevede, altresì, il riconoscimento - previa domanda all'Inps da parte dell'interessato - dell'indennità *una tantum* di importo di 200 euro a favore di altre categorie di lavoratori, a condizione che soddisfino determinati requisiti legislativamente previsti.

Le indennità saranno erogate dall'Inps successivamente all'invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.

Indennità <i>una tantum</i> erogate d'ufficio dall'Inps	
Titolari di NASpl e DIS-COLL	<p>È prevista l'erogazione dell'indennità <i>una tantum</i> a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. L'unica condizione di accesso è, pertanto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione, ma l'indennità non è, invece, riconosciuta ai percettori della NASpl che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.</p> <p>Per la fruizione del beneficio non dev'essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Inps con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.</p> <p>Detta indennità non concorre alla formazione del reddito e, per la stessa, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>Le indennità possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di un'indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
Disoccupazione agricola di competenza del 2021	<p>Il riconoscimento da parte dell'Inps di un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 non richiede la presentazione di alcuna domanda, perché l'Inps eroga direttamente d'ufficio con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> non concorre alla formazione del reddito, per la stessa</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa e non è compatibile con le altre indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.</p>
<p>Beneficiari delle indennità Covid</p>	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e di cui all'articolo 42, D.L. 73/2021. L'indennità, perciò, è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori intermittenti; • lavoratori autonomi occasionali; • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori dello spettacolo. <p>Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Inps con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità Covid-19 già riconosciute.</p> <p>Detta indennità <i>una tantum</i> non concorre alla formazione del reddito e, per la stessa, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.</p>
<p>Indennità <i>una tantum</i> erogate a domanda dall'Inps</p>	
<p>Collaboratori coordinati e continuativi</p>	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto sia attivo alla data del 18 maggio 2022; • il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata; • i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici come sopra individuati; • i potenziali beneficiari non siano iscritti - alla data del 18 maggio 2022 - ad altre forme previdenziali obbligatorie; • i soggetti interessati possano fare valere, per l'anno 2021, un reddito

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.</p> <p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<p>Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti</p>	<p>È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, inclusi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, purché abbiano svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente; pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in una o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra e lo stesso possa far valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.</p> <p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p> <p>Quanto previsto dall'articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell'Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ma solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte dell'Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro, ove spettante.</p>
<p>Lavoratori iscritti al Fpls</p>	<p>È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, purché gli stessi, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p> <p>Quanto previsto dall'articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell'Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori iscritti al Fpls, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori iscritti al Fpls, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte dell'Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro, ove spettante.</p>
<p>Lavoratori autonomi occasionali</p>	<p>È prevista l'erogazione dell'indennità a favore dei lavoratori autonomi che, nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, siano stati privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222, cod. civ., purché risulti, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<p>Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio</p>	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>L'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<p>Lavoratori domestici</p>	<p>È prevista l'erogazione dal mese di luglio 2022, a domanda, dell'indennità nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico; • di uno o più trattamenti pensionistici come sopra individuati. <p>L'indennità è erogata dall'Inps a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'Inps, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.</p> <p>Ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35.000 euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.</p> <p>Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità, selezionando tra codice Iban per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. L'Iban comunicato dovrà essere associato a un conto intestato al richiedente l'indennità. Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità e il titolare del conto associato all'Iban comunicato.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Presentazione della domanda

Per quanto concerne i lavoratori potenziali destinatari delle indennità erogate a domanda dall'Inps, gli stessi dovranno, appunto, presentare domanda all'Istituto esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale *web* dell'Istituto fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l'accesso all'indennità *una tantum* per i lavoratori domestici può essere presentata fino al 30 settembre 2022.

L'indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.

Con il messaggio n. 2580/2022, l'Inps ha comunicato che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell'indennità *una tantum* pari a 200 euro per i soggetti tenuti.

È possibile presentare la domanda accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla *home page* del sito *web* dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- Indennità *una tantum* per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi occasionali;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori domestici;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità *una tantum* per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

I lavoratori domestici possono presentare la domanda fino al 30 settembre 2022 (l'erogazione è prevista dal mese di luglio 2022), mentre per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022 (la domanda dev'essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell'indennità *una tantum* ad altro titolo).

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

In alternativa al portale *web*, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di *Contact center* multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per l'accesso ai servizi dell'Inps tramite il *Contact center* multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo, che potrà essere generato accedendo all'apposita sezione dell'area riservata "MyInps".

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di patronato.

Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) è corrisposta d'ufficio, nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro, salvo che sia presente nel nucleo almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui all'articolo 32, commi 1-16, D.L. 50/2022.

Pertanto, l'Inps procederà al riconoscimento dell'indennità *una tantum* a favore di tutti i nuclei familiari che abbiano maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda, attraverso la Carta RdC.

Calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti dell'indennità in parola è il seguente:

- per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, l'erogazione sarà disposta a cura dell'ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
- per i lavoratori domestici il pagamento dell'indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpl e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità Covid-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022;
- per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell'indennità, attraverso l'accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

all'individuazione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per il 2022, i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9 possano beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi successivi, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Con la circolare n. 70/2022 l'Inps ha diffuso le istruzioni operative.

Regime contributivo applicabile

La norma ha rinnovato per il 2022 lo sgravio per le assunzioni in apprendistato di I livello (articolo 43, D.Lgs. 81/2015), da ritenersi applicabile qualora sussistano 2 specifiche condizioni:

- assunzioni con contratto di apprendistato ex articolo 43, D.Lgs. 81/2015, effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- avere alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 al momento dell'assunzione dell'apprendista di I livello (il beneficio contributivo permane anche se, dopo l'assunzione, si superi il predetto limite dimensionale).

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto l'azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e a tali rapporti si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere a) (*ticket* licenziamento) e c) (NASpl), D.Lgs. 150/2015. Dal 37° mese del contratto di apprendistato è dovuta l'aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l'applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) citati per l'intera durata del contratto di apprendistato di I livello. Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal contributo integrativo ex articolo 25, comma 4, L. 845/1978 (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L'aliquota a carico dell'apprendista rimane, invece, pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Per la determinazione dell'aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista; pertanto, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro perché lo sgravio totale può essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Per gli specifici obblighi contributivi per apprendisti di I livello assunti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, l'Inps rinvia alla circolare n. 2/2022 (§ 3 e § 3.1). Infine, dato che dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche gli apprendisti di primo livello, dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Inps alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori in forza a tale data. Sul punto sarà emanata successiva circolare. Si ricorda anche che, in caso di apprendistato di I livello, la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ex articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015. Per ogni ulteriore aspetto l'Istituto rinvia alle precisazioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per gli anni 2020 e 2021.

Condizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo

Il datore di lavoro non ha diritto all'applicazione dello sgravio contributivo in trattazione nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, e in caso di violazione della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in possesso del Durc ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'Inps ricorda anche che l'INL, con la nota n. 1436/2020, ha chiarito che, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Perciò, il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, nonché della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e del contributo integrativo (1,61%) e, inoltre, è soggetto al c.d. *ticket* di licenziamento. Lo sgravio contributivo in argomento soggiace, altresì, alle disposizioni in materia di aiuti *de minimis*.

Istruzioni operative e modalità di compilazione del flusso UniEmens

Sull'argomento l'Inps rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 87/2021.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALL'APPRENDISTATO DI I LIVELLO

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 12/2022, recante alcuni importanti chiarimenti gestionali in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - c.d. apprendistato di I livello.

Alla fine del documento ministeriale sono riportati i seguenti *fac-simile* (in allegato):

- [Allegato 1 - Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa;](#)
- [Allegato 1a - Schema di Piano formativo individuale;](#)
- [Allegato 2 - Schema di dossier individuale.](#)

Com'è noto, il contratto di apprendistato di I livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo "duale", che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la "formazione esterna" e in parte presso un'impresa che eroga la "formazione interna".

Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro è il Protocollo formativo, che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa relativamente all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista.

Il percorso formativo che l'apprendista svolge nell'ambito del contratto di apprendistato di I livello viene descritto all'interno del Piano formativo individuale (PFI), un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato viene compilato il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell'efficacia del percorso formativo.

Nel rispetto delle durate, minima e massima, al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume - quale termine conclusivo - anche ai fini dell'accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista.

A decorrere da tale termine, si possono verificare le seguenti fattispecie:

- prosecuzione del contratto di apprendistato di I livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- proroga del contratto di apprendistato di I livello;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

- trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in apprendistato professionalizzante;
- recesso dal contratto di apprendistato di I livello.

Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite pec, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i 5 giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, è possibile assumere quale "*data di fine del periodo formativo*" il termine dell'anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.

Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa dovrà necessariamente riportare l'obbligo da parte dell'istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale.

In merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze, all'apprendista - a prescindere dal raggiungimento della qualificazione o del titolo di studio previsti alla conclusione del percorso formativo - si richiama l'attenzione sul ruolo cruciale della funzione tutoriale messa in atto sia dall'istituzione formativa sia dal datore di lavoro, a garanzia della trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

Il *tutor* formativo e il *tutor* aziendale provvedono a indicare, nel PFI, le attività e le competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli *standard* formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale. Il *tutor* aziendale e il *tutor* formativo predispongono, *in itinere* e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale a un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell'apprendistato.

Tale adempimento dovrà essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.

Il contratto di apprendistato di I livello può essere attivato a condizione che il soggetto risulti iscritto regolarmente al percorso formativo.

Il contratto può anche essere stipulato *in itinere*, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il rispetto dell'orario minimo ordinamentale.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Nel rispetto degli *standard* formativi, qualora il contratto di apprendistato di I livello sia attivato successivamente all'avvio del percorso formativo, il calcolo dei periodi di formazione interna ed esterna si realizza nel rispetto della durata ordinamentale, secondo i limiti percentuali previsti, fatte salve le ore di formazione già fruite dall'allievo.

Il contratto di apprendistato di I livello deve obbligatoriamente integrare e realizzare 2 dimensioni:

1. la dimensione formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;
2. la dimensione dell'espletamento delle ore lavoro, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.

Il monte ore contrattuale deve prevedere - oltre alle ore di formazione esterna e interna - le ore di prestazione lavorativa.

Ai fini dell'individuazione della durata del periodo di prova, la nozione di orario di lavoro effettivo è comprensiva di tutto l'orario contrattuale, quindi anche della parte di formazione esterna e interna, salvo specifiche diverse previsioni della contrattazione collettiva.

Nel contratto di apprendistato di I livello l'apprendista assume il doppio *status* di studente/lavoratore, in quanto effettua - tramite un'esperienza diretta di lavoro - un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l'istituzione formativa e, in parte, presso l'impresa.

La dimensione "*formativa*" e la dimensione "*lavorativa*" del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo *status* dell'apprendista:

- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all'istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di I livello.

Dalla duplice condizione di "studente/lavoratore" discende quanto segue:

- per lo svolgimento dell'attività lavorativa, sono corrisposte all'apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o Ccnl, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
 - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - assicurazione contro le malattie;
 - assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
 - maternità;
 - assegno familiare;
 - assicurazione sociale per l'impiego;
- per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

- per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Con riguardo all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, è opportuno specificare che gli apprendisti - al pari di tutti gli altri lavoratori - hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l'infortunio *in itinere*.

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l'apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l'impresa, mentre è a carico dell'istituzione formativa per i periodi in cui l'apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente.

In caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l'apprendista giustifica la propria assenza nel seguente modo:

- in quanto studente, secondo le regole dell'istituzione formativa, se nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione esterna;
- in quanto lavoratore, secondo le regole previste, *ex lege* e dalla contrattazione collettiva di riferimento, qualora nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione interna e/o ore di lavoro presso l'impresa.

In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche, il Piano formativo individuale potrà prevedere anche modalità di erogazione di formazione a distanza.

Il Ministero del lavoro fornisce un ulteriore importante chiarimento, precisando che è consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di I livello, senza incorrere in sanzioni o provvedimenti di disconoscimento del rapporto.

A fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro, anche nella fattispecie dell'impresa familiare.

In merito alla possibilità che l'apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una Regione diversa da quella dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna, non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà.

Sotto il profilo degli accertamenti ispettivi, la transregionalità non è ostativa ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l'operato dell'INL.

Resta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: ACCORDO SULLA PREMIALITÀ ED EROGAZIONE DIFFERITA

Il tema della premialità torna a interessare l’Agenzia delle entrate, la quale si deve occupare, nella risposta n. 283/E/2022, di una fattispecie operativa peraltro abbastanza diffusa: l’erogazione di un premio di risultato ed efficienza, che, tuttavia, viene liquidato, effettivamente, nell’anno successivo rispetto a quello preso a riferimento.

Questo il caso. Una società eroga, annualmente e al proprio personale, 2 distinte tipologie di compenso legate all’attività svolta e al raggiungimento di obiettivi previsti:

1. il primo riguarda un compenso legato all’incremento dell’efficienza aziendale, che viene liquidato di regola l’anno successivo a quello di riferimento, previsto in misura percentuale differenziata sulla base delle differenti figure operative;
2. il secondo inteso come gratifica di risultato, liquidata anch’essa di regola nell’anno successivo a quello di riferimento, in esito al processo valutativo dell’attività svolta e dei risultati raggiunti da ciascun dipendente.

La contrattazione prevede che i premi siano effettivamente erogati entro il mese di novembre dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se, nella prassi, la liquidazione riguardante l’incremento dell’efficienza aziendale avviene con una tempistica difficilmente prevedibile, stanti cause contingenti legate alla complessità della valutazione dei risultati. Ad esempio, la società fa notare come l’incremento di efficienza aziendale relativo all’anno 2019 sia stato di fatto erogato solo a far data dal mese di marzo 2021.

Posto tutto questo, viene chiesto all’Agenzia delle entrate quale tipo di tassazione, tra quella ordinaria e quella separata, sia da applicare al caso concreto prospettato.

I tecnici dell’Agenzia, ribadito il criterio di cassa che informa, anzitutto, la tassazione del reddito da lavoro dipendente, riferiscono come per talune casistiche, al fine di alleviare la progressività delle aliquote Irpef previste per la tassazione in forma ordinaria, l’articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir, preveda l’assoggettamento a tassazione separata per *“gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”*.

Con precedenti interventi di prassi l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di indicare le 2 tipologie di causali che, sul piano normativo, possono giustificare l’applicazione del regime di tassazione separata in presenza di un differimento dell’erogazione:

- cause di *“carattere giuridico”*, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi, rimanendo a tutto ciò estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- cause riguardanti *“oggettive situazioni di fatto”*, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Importante è anche ricordare il principio secondo il quale l'applicabilità del regime di tassazione separata non sarà possibile laddove la corresponsione degli emolumenti, in un periodo d'imposta successivo, sia da considerare "fisiologica", ossia inevitabile, rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione premiale.

In relazione alle causali esposte in precedenza si ricorda come, in presenza di una delle cause giuridiche, non debba essere effettuata alcuna indagine in ordine al "ritardo" nella corresponsione dell'emolumento; indagine che, invece, va effettuata quando il "ritardo" è determinato da circostanze di fatto. Per tale motivo l'Agenzia delle entrate ha dovuto richiedere, per il caso in esame, la produzione di specifica documentazione.

Al termine l'Agenzia delle entrate sottolinea come dalla documentazione prodotta, e dunque analizzando il caso peculiare, *"non sembra sussistere una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata delle somme in oggetto senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico"*.

Il pagamento delle somme previsto negli accordi premiali avviene infatti in "ritardo" per effetto del complesso processo di valutazione previsto dai contratti stessi; ritenendo, quindi, fisiologico tale slittamento nei termini di pagamento, l'Agenzia conclude per l'assoggettamento a tassazione ordinaria dei premi in esame.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 luglio 2022, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Martedì 5 luglio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Domenica 10 luglio (slitta a Lunedì 11 luglio)

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali ai fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e M. Negri a favore dei dirigenti di aziende commerciali relativi al II trimestre dell'anno in corso.

Contributi Inps – Datori di lavoro domestico

Versamento all'Inps dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici relativi al **II trimestre** dell'anno in corso.

Sabato 16 luglio (slitta a Lunedì 18 luglio)

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Mercoledì 20 luglio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previdai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Domenica 31 luglio (slitta a Lunedì 1° agosto)

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro – Contributi Inps su ferie maturate e non godute

Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno 2020, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'articolo 10, D.Lgs. 66/2003.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI LUGLIO 2022

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di luglio 2022.

AGRICOLTURA CONTOTERZISTI - ACCORDO 12 LUGLIO 2021	
MINIMI TABELLARI	Livello 1: € 2.092,37
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE ARTIGIANATO - ACCORDO 6 DICEMBRE 2021	
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Imprese artigiane del settore alimentare</i> Livello 1S: € 2.237,60 ⇒ <i>Imprese del settore panificazione</i> Livello A1S: € 1.889,96
AUTOFERROTRANVIERI - ACCORDO 10 MAGGIO 2022	
INDENNITÀ VARIABILI - INDENNITÀ RETRIBUZIONE FERIE	Viene introdotta un'indennità retribuzione ferie del valore di € 8 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie. Detta indennità sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva, nonché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
MINIMI TABELLARI	Responsabile unità amministrativa /tecnica complessa: € 1.625,39
UNA TANTUM - I TRANCHE	Parametro 175: € 250
AUTOSTRADE E STRADE ANAS - ACCORDO 10 DICEMBRE 2019	
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE	Trascorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza del Ccnl ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva, verrà corrisposta ai lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale, di importo pari al 30% (50% dopo 6 mesi) del tasso di inflazione programmata, applicata al minimo tabellare, indennità integrativa speciale ed Edr.
CEMENTO INDUSTRIA - ACCORDO 15 MARZO 2022	
MATERNITÀ	Dal 1° luglio 2022, per il congedo di maternità e paternità è previsto un trattamento aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge fino a raggiungere il 50% (70% per il padre) della retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi di congedo.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

PREVIDENZA INTEGRATIVA - CONTRIBUTI	Contributo a carico impresa innalzato al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
--	---

CHIMICA, GOMMA, VETRO PMI FINO A 49 DIPENDENTI - ACCORDO 17 FEBBRAIO 2022

MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Chimica e settori accorpati</i> Livello H: € 2.714,79</p> <p>⇒ <i>Plastica e gomma</i> Livello Q: € 2.447,25</p> <p>⇒ <i>Abrasivi</i> Livello A1: € 2.502,87</p> <p>⇒ <i>Ceramica</i> Livello A1: € 2.451,51</p> <p>⇒ <i>Vetro</i> <u>Settori meccanizzati (prime lavorazioni)</u> Livello A2: € 2.605,38</p> <p><u>Settori della trasformazione (seconde lavorazioni)</u> Livello 8°: € 2.562,74</p> <p><u>Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche</u> Livello 9A: € 2.559,24</p>
-------------------------	--

COMUNICAZIONE ARTIGIANATO - ACCORDO 16 MAGGIO 2022

UNA TANTUM – I TRANCHE	€ 55
-------------------------------	------

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI - ACCORDO 15 GENNAIO 2020

INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE	Decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, e fino alla stipula dell'accordo di rinnovo, a tutti i lavoratori spetta un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) dell'indice Ipca, da applicare sui minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale. Tale indennità sarà assorbita dagli eventuali aumenti contrattuali per il periodo della vacanza del contratto.
---------------------------------------	--

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 18 MAGGIO 2022

ASSISTENZA INTEGRATIVA - BUONI CARBURANTE	A copertura del periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2022, ai lavoratori in servizio alla sottoscrizione dell'accordo 18 maggio
--	--

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

	2022, viene corrisposto con la retribuzione di luglio 2022, un importo di € 130 (riproporzionato nei rapporti <i>part time</i>) in buoni benzina o acquisto carburanti.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	Dal 1° luglio 2022 alla posizione 1B corrisponde il parametro 88,38 con la relativa retribuzione base. I lavoratori in forza al 1° luglio 2022 inquadrati in 1B col parametro 90 passano al nuovo parametro e nuova retribuzione, da detta data, col riconoscimento della differenza tra le 2 retribuzioni base, come <i>ad personam</i> in cifra fissa non rivalutabile e non riassorbibile (salvo il caso di passaggio di livello).
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Operatori dei servizi funerari</i> Livello Q: € 3.411,36

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 18 MAGGIO 2022

ASSISTENZA INTEGRATIVA - BUONI CARBURANTE	A copertura del periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2022, ai lavoratori in servizio alla sottoscrizione dell'accordo 18 maggio 2022, viene corrisposto con la retribuzione di luglio 2022, un importo di € 130 (riproporzionato nei rapporti <i>part time</i>) in buoni benzina o acquisto carburanti.
MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 3.411,36

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - ACCORDO 22 DICEMBRE 2015

MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 1.786,15

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO - ACCORDO 24 LUGLIO 2019

PREMI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ	Livello A-B: € 186

LATERIZI INDUSTRIA - ACCORDO 31 MAGGIO 2022

MINIMI TABELLARI	Categoria ASQ: € 2.159,98

LEGNO E LAPIDEI ARTIGIANATO - ACCORDO 3 MAGGIO 2022

UNA TANTUM – I TRANCHE	€ 75

MARITTIMI - ADDETTI AGLI UFFICI - ACCORDO 16 DICEMBRE 2020

MINIMI TABELLARI	Livello 7: € 2.472,66

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

MARITTIMI - ALISCAFI - ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ	Comandante Scatto ex 5%: € 102,90 Scatto ex 3%: € 61,74
MINIMI TABELLARI	Comandante: € 2.616,10

MARITTIMI - CAPITANI DI LUNGO CORSO E DI MACCHINA - ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ	Comandante - navi superiori 3.000 tsl: € 56,07 (scatto ex 2%)
MINIMI TABELLARI	Comandante - navi superiori 3.000 tsl: € 3.395,19

MARITTIMI - NAUTICA DA DIPORTO - ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
MINIMI TABELLARI	Livello 6/Qualifica Comandante: € 1.661,86

MARITTIMI - NAVI DA CARICO E PASSEGGERI SUPERIORI A 151 T.S.L. - ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ	⇒ <i>Navi superiori a 3.000 t.s.l. - Personale di Stato Maggiore - Lungo Corso e Gran Cabotaggio</i> Primo ufficiale: € 82,54 (scatto ex 5%) Primo ufficiale: € 49,52 (scatto ex 3%) ⇒ <i>Navi superiori a 3.000 t.s.l. - Sottufficiali e comuni</i> Nostromo: € 53,99 (I scatto ex 5%) Nostromo: € 32,39 (scatti successivi ex 5%) ⇒ <i>Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.</i> Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT: € 140,19 (scatto ex 5%) Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT: € 84,11 (scatto ex 3%)
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Navi superiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.</i> Comandante: € 3.395,19 ⇒ <i>Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.</i> Comandante con abilitazione fino a 3.000 GT: € 2.204,13 ⇒ <i>Assistente Commissario</i> Più di 12 mesi di navigazione: € 1.376,95

MARITTIMI - NAVI FINO A 151 T.S.L. - ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ	Conduttore/comandante/direttore di macchina: € 57,20 (I scatto ex 5%) Conduttore/comandante/direttore di macchina: € 22,88 (scatti

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	successivi ex 2%)
MINIMI TABELLARI	Comandante/conducente/direttore di macchina: € 1.661,87

MARITTIMI - RIMORCHIATORI E UNITÀ DI SOCCORSO NAVI - ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ	Comandante: € 78,39 (l scatto ex 5%)
MINIMI TABELLARI	Comandante: € 2.116,76

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA ARTIGIANATO - ACCORDO 17 DICEMBRE 2021	
MINIMI TABELLARI - RIALLINEAMENTO RESTAURO	Per le imprese del restauro che applicano un contratto collettivo diverso è consentito raggiungere un riallineamento retributivo: le quote aggiuntive dall'11% al 20% sono riconosciute dal 1° luglio 2022.
UNA TANTUM – II TRANCHE	€ 60

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI INDUSTRIA - ACCORDO 29 OTTOBRE 2020	
MINIMI TABELLARI	Livello 7Q: € 1.714,23

PORTI - ACCORDO 24 FEBBRAIO 2021	
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Imprese private</i> Livello Q2: € 2.344,12 ⇒ <i>Autorità portuali</i> Livello QA: € 2.637,23

POSTE - ACCORDO 23 GIUGNO 2021	
INDENNITÀ VARIABILI - INDENNITÀ DI MENSA	€ 5,42
MINIMI TABELLARI	Livello A1: € 1.859,10

RADIOTELEVISIONE - EMITTENTI PRIVATE - ACCORDO 26 MAGGIO 2022	
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Settore televisivo</i> Livello 9Q: € 1.905,75 ⇒ <i>Settore radiofonico</i> Livello 6Q: € 1.425,38

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

SERVIZI DI PULIZIA INDUSTRIA - ACCORDO 8 GIUGNO 2021

MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 1.451,60
-------------------------	-----------------------

SERVIZI DI PULIZIA - SISTEMA COOPERATIVO - ACCORDO 20 OTTOBRE 2021

MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 1.977,83
-------------------------	-----------------------

TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE PMI - ACCORDO 12 NOVEMBRE 2020

MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Tessile-Abbigliamento-Moda</i> Livello 8Q: € 2.241,44</p> <p>⇒ <i>Calzature</i> Livello 8Q: € 2.252,04</p> <p>⇒ <i>Pelli e cuoio</i> Livello 6Q: € 2.138,60</p> <p>⇒ <i>Occhiali</i> Livello 6Q: € 2.188,51</p> <p>⇒ <i>Giocattoli</i> Livello 7Q: € 2.196,26</p> <p>⇒ <i>Penne, spazzole e pennelli</i> Livello 8Q: € 2.200,56</p>
-------------------------	---

TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI - ACCORDO 30 MAGGIO 2019

MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Gestioni aeroportuali</i> Livello 1S: € 1.852,38</p>
-------------------------	--

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: GESTIONE INFORTUNI NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Il servizio telematico "Denuncia/comunicazione di infortunio" consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'articolo 53, D.P.R. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'articolo 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. 81/2008, a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione (12 ottobre 2017).

Da tale data, infatti, è obbligatorio per il datore di lavoro comunicare solo in via telematica all'Inail anche gli infortuni che comportano un'assenza da uno a tre giorni (escluso quello dell'evento), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Occorre porre attenzione in quanto tale "Comunicazione d'infortunio ai fini statistico informativi" non sostituisce l'obbligo di denuncia all'Inail a fini assicurativi (per infortuni superiori a 3 giorni, escluso quello dell'evento). Pertanto, se dopo aver inviato la comunicazione l'assenza si prolunga oltre il terzo giorno, occorre inoltrare la denuncia. Al contrario, la denuncia per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni basta anche per le finalità statistiche e, quindi, non è richiesta la comunicazione.

In sintesi, occorre distinguere tra comunicazione e denuncia obbligatoria all'Inail:

- comunicazione: assenza da 1 a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini statistici e informativi;
- denuncia: assenza superiore a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini assicurativi.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

Il sabato è considerato giorno lavorativo (anche se l'azienda applica la settimana corta), di conseguenza la Denuncia/Comunicazione di infortunio, in scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo.

Per infortuni sul lavoro, o *in itinere*, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'accaduto e richiedere il certificato medico completo di diagnosi e giorni di inattività.

Il medico è tenuto a inoltrare il certificato, per via telematica, all'Inail: la mancata comunicazione dell'infortunio comporta la perdita dell'eventuale risarcimento da parte del lavoratore.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica, tramite apposito applicativo disponibile sul sito Inail.

Qualora, alla scadenza dei termini, si riscontrassero problemi nell'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio telematica, è consentito assolvere all'adempimento tramite Pec del modulo di denuncia, avendo cura di allegare anche la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, segnalando nel testo il disservizio registrato o l'anomalia riscontrata.

Il modulo di denuncia modello 4 bis RA è reperibile sul portale www.inail.it al seguente percorso di navigazione: Home> atti e documenti > Moduli e modelli> Prestazioni > Denuncia di infortunio.

Il modulo per la comunicazione di infortunio è reperibile sul portale www.inail.it al seguente percorso di navigazione: Home> atti e documenti > Moduli e modelli> Prevenzione > Comunicazione di infortunio.

Tutti i riferimenti delle sedi Inail si trovano al seguente percorso: Home> Supporto > Sedi.

La sede competente a trattare l'infortunio è quella del luogo ove l'infortunato abbia stabilito il proprio domicilio.

Durante il periodo di chiusura dello studio per ferie non ci sarà possibile effettuare le comunicazioni/denunce telematiche ed è, quindi, opportuno che le aziende interessate provvedano alla registrazione per l'uso dei servizi *on line* del sito Inail. A tal fine, vi preghiamo di volerci contattare in tempo utile. Copia di quanto eventualmente inviato dovrà esserci recapitata per conoscenza.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, interpellato l'Inail, con un comunicato del 27 luglio 2018, aveva ricordato che l'eventuale invio nei termini della denuncia d'infortunio con modalità non telematiche a causa della chiusura per ferie dello studio di consulenza, ma che possano dimostrare la data certa (Pec, raccomandata postale), assolve comunque agli obblighi di legge, pur essendo auspicabile l'utilizzo dei servizi telematici. Al momento non risulta pari comunicato per l'anno in corso.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: I CODICI TRIBUTO DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE

Si comunicano, di seguito, i principali codici tributo che il sostituto d'imposta dovrà utilizzare ai fini della gestione dell'assistenza fiscale (modello 730).

IMPOSTA	CODICE A DEBITO	CODICE A CREDITO	INTERESSI RATEIZZAZIONI
IRPEF SALDO	4731	1631	1630
IRPEF ACCONTO	4730	1631	1630
IRPEF TASS. SEP. ACCONTO	4200	1631	1630
ADD.LE REGIONALE	3803	3796	3790
ADD.LE COM. SALDO	3846	3797	3795
ADD.LE COM. ACC.TO	3845	3797	3795
DETASS. 10%	1057	1631	1630
CEDOLARE SECCA SALDO	1846	1631	1630
CEDOLARE SECCA ACCONTO	1845	1631	1630

N.B. Distinti codici sono presenti laddove vi siano stabilimenti/impianti in Regioni a statuto speciale (es. Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta).

Gli importi degli interessi per incapienza sono versati tramite F24, utilizzando il codice tributo madre e senza indicazione in apposito codice tributo, come avviene invece per gli interessi derivanti da rateizzazione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza